

Bolzano li 19 maggio 2017

CONTOR INFORMA 01 / 2017

Anno 2017

Comunicazione trimestrale liquidazione IVA .....1  
Compensazione di crediti tributari .....2

Altre novità del decreto correttivo .....2  
Fritto misto di novità fiscali .....3

## COMUNICAZIONE TRIMESTRALE LIQUIDAZIONE IVA

***La comunicazione trimestrale IVA, di nuova istituzione dal 2017 crea qualche problema soprattutto per quanto riguarda la modalità di spedizione. Le cose si complicano inoltre per quei clienti che tengono la contabilità in casa, utilizzano un programma di contabilità proprio. In questo caso è da verificare immediatamente, se il programma rilascia i dati nel richiesto formato xml.***

Dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi IVA, sono tenuti ogni trimestre a comunicare telematicamente, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA. La comunicazione è unica anche in caso di più attività esercitate, ed è da compilare il modello VP per ogni liquidazione; chi liquida l'imposta mensilmente, pertanto comunicherà a ogni scadenza i dati delle tre liquidazioni periodiche (=3 modelli VP) ricadenti nel trimestre di riferimento. Per il primo trimestre solare 2017 la comunicazione scade al 31 maggio 2017, e come di consueto c'è già in aria una piccola proroga (che arriverà – come al solito – in extremis).

La comunicazione deve essere presentata in linea di principio da ogni impresa e professionista, oltre che dai non residenti titolari di un'identificazione diretta, e va anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Ne sono esonerati i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o alla non effettuazione delle liquidazioni periodiche (p.es. medici con solo art. 10). I contenuti principali della comunicazione sono:

- totale volume del ciclo attivo (fatturato)
- totale del ciclo passivo(acquisti)
- totale IVA in addebito
- totale IVA in accredito
- importo dell'IVA a debito del periodo o del relativo credito
- importo dell'IVA da pagare o a credito, considerando acconti, riporti e interessi

Questa comunicazione è indipendente dal nuovo spesometro periodico 2017, con cadenza semestrale e con prima scadenza 18 settembre 2017.

Per i clienti del nostro servizio contabile, la comunicazione della liquidazione periodica IVA sarà fatta nei termini, senza ulteriore incarico da parte del cliente. I clienti con contabilità autonoma possono spedire la comunicazione attraverso il canale SDI dell'Agenzia delle Entrate, o possono mandarci entro il 29 maggio il file xml della loro contabilità, corretto e verificato, per una spedizione autonoma attraverso il nostro accesso.

## COMPENSAZIONE DI CREDITI TRIBUTARI

**Da subito i titolari di partita IVA sono obbligati ad utilizzare il canale telematico Entratel o Fisconline, se il modello di pagamento F24 in scadenza prevede la compensazione di un credito tributario.**

Il canale home-banking della propria banca in questo caso non è più ammesso. Questo obbligo non riguarda più soltanto i modelli F24 con saldo a zero, ma tutti gli F24 in cui viene effettuata una compensazione di crediti tributari che oltre l'IVA, può avere ad oggetto le imposte sui redditi IRPEF e IRES, IRAP, le ritenute, le addizionali e le imposte sostitutive.

Per i soggetti "privati" (= non titolari di partita IVA) la situazione rimane invariata.

Di seguito un riepilogo delle modalità di pagamento:

	Titolari di partita IVA	Non titolari di partita IVA
<b>F24 con saldo a zero (compensazione totale)</b>	Entratel / Fisconline	Entratel / Fisconline
<b>F24 con saldo a debito (compensazione parziale)</b>	Entratel / Fisconline	Home Banking Entratel / Fisconline
<b>F24 con saldo a debito (senza compensazioni)</b>	Entratel / Fisconline Home Banking	Cartaceo Hom Banking Entratel / Fisconline

Per i nostri clienti che hanno aderito al servizio dell'invio telematico dei modelli F24, la scelta del canale viene fatta in automatico e non serve nessun intervento ulteriore. Il contribuente che intende effettuare i pagamenti autonomamente dovrà accreditarsi per avere accesso a "Fisco on line" ed effettuare i pagamento tramite le applicazioni messe a disposizione dell'Agenzia, in alternativa deve fornirci l'apposita delega.

## ALTRE NOVITÀ DEL DECRETO CORRETTIVO

**Quando mancano i soldi, alla creatività in ambito fiscale non vengono posti dei limiti. Così le novità fiscali che ci piovono addosso creano qualche perplessità nella vita di ogni giorno.**

### Diritto di detrazione dell'IVA a credito

Il diritto alla detrazione dell'Iva a credito potrà essere esercitato, non più fino all'invio della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, ma soltanto fino al momento di invio del modello relativo all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

A titolo esemplificativo, per la merce acquistata e consegnata nel mese di marzo 2017 l'Iva potrà essere detratta soltanto entro il termine di presentazione della corrispondente dichiarazione Iva annuale (fine aprile 2018) e non più fino ad aprile 2020.

Conseguentemente le fatture d'acquisto dovranno essere annotate anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

### Estensione split payment

A decorrere dal 1° luglio 2017 il meccanismo dello split payment si applicherà a tutto il comparto pubblico, trovando applicazione per tutte le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche Amministrazioni statali e locali, nonché delle società da esse controllate (c.d. società In-House).

**Split payment** significa che la fattura soggetta ad iva sarà emessa con l'indicazione "scissione dei pagamenti",

e cioè l'imposta non verrà pagata all'emittente della fattura, ma trattenuta dal committente e versata dallo stesso direttamente a favore dell'Agenzia delle Entrate.

Per le operazioni soggette al meccanismo del reverse charge – art. 17, co. 6, lettera a-ter DPR n. 633/72 – prevale tale meccanismo, pertanto per prestazioni riguardanti la pulizia di edifici, il completamento o le manutenzioni di edifici, la fattura sarà emessa senza iva, e sulla stessa dovrà essere indicato "operazione soggetta al reverse charge". In questo caso il committente dovrà integrare con l'iva la fattura e rendersi debitore della stessa mediante la registrazione della fattura sui registri iva, potendo contemporaneamente detrarsi la relativa iva in assenza di condizioni impeditive.

Il meccanismo dello split payment è stato inoltre esteso anche ai professionisti ed agli agenti, nei confronti dei quali il committente già tratteneva e versava all'Erario la ritenuta fiscale. Tali soggetti emetteranno pertanto la fattura con iva con l'indicazione "scissione dei pagamenti", e la stessa sarà trattenuta e versata all'Agenzia da parte del committente, oltre alla ritenuta fiscale. Ciò potrà comportare delle difficoltà finanziarie per tali soggetti.

#### **Nuova stretta sull'ACE**

Dall'esercizio corrente (dichiarazione dei redditi 2018), a seguito della modifica normativa, l'arco temporale di riferimento dell'incremento patrimoniale viene limitato a cinque esercizi e dunque il parametro iniziale, in precedenza fisso – 31 dicembre 2010 – diventa mobile – 31 dicembre del quinto esercizio precedente.

#### **Contratti di locazione a breve con cedolare secca**

Per i contratti di locazione a breve, aventi per oggetto abitazioni e stipulati da parte di privati al di fuori del reddito d'impresa („airbnb“, ecc.) è possibile optare per l'applicazione della cedolare secca, consistente in un'imposta sostitutiva del 21%.

Per contratti di locazione a breve si intendono contratti con una durata non superiore a 30 giorni. La disposizione trova applicazione per i contratti stipulati dal 1° luglio 2017. I gestori dei portali internet, nonché gli intermediari delle locazioni a breve vengono obbligati a denunciare questi rapporti locativi all'Agenzia delle Entrate. Gli stessi dovranno altresì applicare sui pagamenti ricevuti e da inoltrare ai proprietari, una ritenuta alla fonte pari al 21% da versare all'Erario. Questa ritenuta è a titolo d'imposta, ove si opti per la cedolare secca, oppure a titolo di acconto e scomputata dall'IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi.

Le modalità e i tempi per la trattenuta ed il versamento della ritenuta, nonché per la comunicazione di questi rapporti locativi dovranno essere fissati entro 90 giorni con apposite norme attuative

## **FRITTO MISTO DI NOVITÀ FISCALI**

Come noto, le persone fisiche hanno la possibilità di detrarsi dalle imposte sui redditi il 50% dell'IVA pagata sull'acquisto di unità immobiliari nuove di classe energetica A o B in dieci rate annuali di pari importo. Il decreto "Milleproroghe" ha prorogato tale agevolazione per tutto il 2017.

Per poter beneficiare dell'agevolazione, l'unità immobiliare deve essere acquistata dall'impresa di costruzione che ha costruito lo stesso immobile ovvero dall'impresa di ripristino/ristrutturatrice che ha effettivamente realizzato i lavori di ripristino e ristrutturazione. La fattura deve essere emessa con IVA e l'atto notarile di compravendita deve essere stipulato entro il 31 dicembre 2017.

Attenzione: si può beneficiare dell'agevolazione anche sugli acconti versati nel corso del 2016, nella dichiarazione dei redditi dello stesso anno, a condizione che l'atto notarile di compravendita venga stipulato entro il 31 dicembre 2017.

È da applicare da sempre una marca da bollo del valore di Euro 2,00 alle fatture, sia cartacee che elettroniche, emesse senza addebito di Iva per un importo superiore a 77,47 euro.

Tale obbligo sussiste anche per le fatture elettroniche. Visto che l'archiviazione delle fatture elettroniche deve avvenire digitalmente, non esiste alcuna possibilità di applicare sulle stesse la marca da bollo in formato cartaceo. Pertanto, il pagamento dell'imposta deve avvenire mediante modello di pagamento F24 con codice tributo 2501 entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.

Sulle fatture elettroniche deve essere indicato il riferimento sulla modalità di pagamento della marca da bollo "pagamento in modo virtuale".

Il nuovo termine per il versamento delle imposte a saldo e in acconto, che scaturiscono dalla dichiarazione dei redditi è fissato al 30 di giugno (invece del 16 giugno).

Vale per le imposte da dichiarazione dei redditi e per gli acconti (anche della cedolare secca), ma non vale per i piani di rateizzazione susseguenti. I versamenti a rate per i titolari di partita IVA sono da onorare come al solito entro il 16 di ogni mese. Non viene toccata la scadenza in acconto della IMI, IMIS e TASI, che rimane invariata al 16 di giugno.

A partire dal 23 gennaio 2017 la **dichiarazione di successione** può essere presentata in via telematica mediante un nuovo modello messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. A partire dal 1° gennaio 2018 l'invio telematico diverrà obbligatorio.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha, con una decisione senza precedenti, ribaltato l'unanime orientamento in materia di calcolo delle imposte di successione. Sin dai tempi dell'introduzione nel nostro ordinamento del sistema d'imposizione ad aliquote fisse - applicate esclusivamente agli importi eccedenti determinate franchigie di esenzione - prassi e dottrina hanno sempre concordemente inteso applicabile il cosiddetto "coacervo delle donazioni", ovvero quel meccanismo per il quale nel calcolare gli importi esenti da imposizione (in quanto sotto franchigia) non vada preso in considerazione il valore entrato in successione bensì anche la somma di tutti gli importi già precedentemente donati. L'applicazione dell'orientamento della Cassazione permetterebbe dunque di poter fruire in sede di successione dell'intero importo della franchigia, indipendentemente dal fatto che vi siano state donazioni pregresse.

A decorrere dall'1.1.2017 sono entrate in vigore le disposizioni di uno specifico Regolamento UE (1042/2013) contenente la definizione di "**beni immobiliari**" e l'individuazione dettagliata delle prestazioni di servizi relativi a tali beni.

I servizi immobiliari comprendono tutti quei servizi per i quali l'immobile risulta l'elemento fondamentale e questo risulta essere essenziale e indispensabile per l'esecuzione del contratto.

Per tali prestazioni si applica l'IVA del Paese nel quale l'immobile è situato (secondo il dispositivo dell'art. 7- quater Dpr 633/1972). In esso ricadono p.es. l'elaborazione di planimetrie per un fabbricato o per un terreno, l'edificazione o la demolizione, la locazione o affitto di immobili, lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione, compresi lavori di pulizia nonché montaggio ed installazione di macchinari ed attrezzature che diventano parte dell'immobile.

Per i servizi immobiliari resi in altri Paesi nei confronti di soggetti privati, la fattura è da emettere con l'applicazione dell'IVA del Paese nel quale l'immobile è situato. Per poter applicare l'IVA estera, risulta necessaria l'identificazione fiscale presso il Paese estero.

Nel caso in cui le prestazioni di servizio non siano legate ad uno specifico immobile (p.es. servizi di consulenza che non sono specificamente legati al trasferimento di diritti di beni immobili o l'elaborazione di planimetrie, se queste non sono attribuibili ad una particolare proprietà) queste sono considerate come servizi generici ai quali si applica il principio di applicazione dell'IVA nel Paese del committente.

Per il **noleggio o la messa a disposizione di stand fieristici** occorre valutare se possono essere considerati come servizi immobiliari. L'IVA è da applicare nel Paese in cui ha luogo la fiera. Nel caso in cui oltre all'affitto dello stand sia fornito un pacchetto di servizi correlati necessari all'espositore (p.es. presentazione e progettazione dello stand, trasporto e stoccaggio delle esposizioni, fornitura di macchinari, fornitura dell'energia, connessione Internet, riscaldamento, aria condizionata, installazione di cavi, assicurazione, pubblicità) occorre considerare tale operazione come servizio generico e pertanto l'IVA è dovuta nel Paese del committente.

Cordiali saluti

**CONTOR**



Dott. Werner Teutsch